

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso con istanza cautelare ed istanza di autorizzazione alla notifica a mezzo di pubblici proclami

Per:

- NICOLOSI MARIA, nata a Catania (CT) il 06/08/1965, c.f. NCL MRA 65M46 C351N e residente in Misterbianco (CT), Via Duccio Galimberti n. 3 cap. 95045, rappresentata e difesa - giusta procura estesa in calce all'originale del presente atto - dall'Avv. Serena Maria Antonietta Stagnitta (c.f. STGSNM84T70G371F), del foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Misterbianco (CT), Via Garibaldi n. 490 (fax 095- 4192269); pec: serena.stagnitta@pec.ordineavvocaticatania.it

Ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento si indica il seguente indirizzo pec: serena.stagnitta@pec.ordineavvocaticatania.it

- *Ricorrente* -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. 80185250588;

- *Resistente* -

E NEI CONFRONTI

(per quanto possa valere)

di SACCO ANNA MARIA, nata il 05/05/1978, posizionata al n. 855 della graduatoria impugnata e già dirigente scolastico della Ciaccio Montalto di Trapani, pec tpic836004@pec.istruzione.it, (sede di lavoro scuola) pec drsi@postacert.istruzione.it (datore lavoro)

di GRISAFI ATTILIO, nato il 23/05/1981, posizionato al n. 850 della graduatoria impugnata ed già dirigente scolastico dell'I.C. Terrasini Giovanni XXIII (Palermo), Pec: paic88700d@pec.istruzione.it (sede di lavoro scuola) drsi@postacert.istruzione.it (datore di lavoro)

di PIAZZA VILMA, nata ad Aidone (EN) il 13/09/1962, PEC vilma.piazza@pec.it, posizionata al n. 827 della graduatoria impugnata, **nonché** degli ulteriori componenti l'impugnata graduatoria posizionati tra il n. 840 e il n. 855.

- Controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

previa concessione di idonea misura cautelare anche *inaudita altera parte*

- 1) **Del decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 e dell'allegata graduatoria** generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e **del D.D. 1229 del 07 agosto 2019** con cui si provvedeva alla rettifica della stessa;
- 2) di **ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale** ivi compreso l'**avviso n. 32565 del 17 luglio 2019** lesivi dell'interesse della ricorrente al riconoscimento dei titoli di servizio per un tot. di punti 13 che avrebbero determinato il suo posizionamento in graduatoria tra il n. 840 e il n. 851 e per l'effetto l'assegnazione della sede di servizio nella regione Sicilia indicata su POLIS, il 02/08/2019, come prima regione preferita.

FATTO

Premesso che

- con D.D.G. del 23 novembre 2017 n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale –Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 è stato bandito il “*Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*”;
- successivamente ai risultati delle due prove -scritta ed orale- le nominate Commissioni si pronunciavano sull'assegnazione ai singoli concorrenti di un punteggio vertente il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale n. 138/2017 “ *Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di*

valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (G.U. 20.09.2017, n. 220)

- con Avviso n. 32565 del 17 luglio 2019 il MIUR rendeva noto il punteggio assegnato ai candidati sulla scorta delle dichiarazioni rese su Polis in data 23 aprile 2019, dopo aver superato lo scritto;
- il punteggio attribuito con avviso n. 32565 del 17 luglio 2019 alla Nicolosi Maria risultava essere di 12,25 e non già di 13 punti, come legittimamente preteso dalla ricorrente stante il possesso dei titoli di cui alla sezione B **“Titoli di servizio e professionali”** della tabella di valutazione A, dichiarati su POLIS in data 23 aprile 2019;
- nonostante la provvisorietà dei punteggi pubblicati, la ricorrente provvedeva a contestare, puntualmente tramite PEC all’indirizzo: corsoconcorsods@postacert.istruzione.it, l’errore commesso dalla Commissione indicando, voce per voce, tutti i servizi prestati di cui alla tabella di valutazione con il relativo punteggio a cui legittimamente avrebbe avuto diritto;
- detto reclamo restava privo di riscontro ed anzi, in data 01/08/2019, il MIUR, con decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019, procedeva a pubblicare la graduatoria generale nazionale sia per merito che per titoli formata sulla somma del punteggio complessivo conseguito dai candidati ai sensi dell’art. 10 comma 7 del bando (senza peraltro, in violazione ad ogni norma sulla trasparenza, discernere tra prova scritta, orale e titoli) nella quale si assegnava alla Nicolosi il punteggio complessivo di 177,50, inferiore rispetto a quello di 179,00 a cui sarebbe giunta se la Commissione di Valutazione avesse riconosciuto, come avrebbe dovuto, i 13 punti per titoli di servizio e professionali dichiarati e posseduti dalla ricorrente;
- il riconoscimento dei 13 punti avrebbe determinato il posizionamento della ricorrente in una posizione ricompresa tra il numero 840 e il n. 851 di guisa che ciò avrebbe comportato per la stessa la possibilità di essere assegnata in servizio nella regione Sicilia piuttosto che nella regione Calabria, atteso che l’ufficio competente ha assegnato, secondo il posizionamento in graduatoria e in forza delle preferenze espresse dai vincitori, la sede nella regione Sicilia fino al vincitore posizionato al n. 855;
- in data 02/08/2017 la ricorrente inoltrava un secondo ricorso al fine di ottenere dal MIUR “in autotutela” la rettifica del proprio punteggio, addirittura modificato in *peius* e senza motivazione alcuna con l’impugnato decreto;

- ancora una volta l'amministrazione non motivava il proprio operato né dava contezza all'interessata delle ragioni per cui si era determinata in tal senso;
- con nota D.D. n. 1229 del 07 agosto 2019 il MIUR **“ravvisata la necessità di apportare, nell'esercizio del potere di autotutela, le dovute rettifiche ai punteggi relativi agli errori materiali rilevati”** (**così riconoscendo gli svariati errori commessi**) pubblicava una nuova graduatoria, emendata rispetto a quella pubblicata giorno 01/08/2019, lasciando tuttavia invariato il punteggio della ricorrente che, nonostante le variazioni apportate, restava sempre alla posizione 947;
- in data 08/08/2019 il MIUR pubblicava la tabella di assegnazione delle regioni e la ricorrente prendeva atto di non essere rientrata tra i 90 vincitori che avevano ottenuto l'assegnazione della sede di servizio nella regione siciliana, atteso che i 90 posti disponibili in Sicilia erano stati assegnati ai concorrenti collocati fino al N. 855 della graduatoria e precisamente fino a Sacco Anna Maria;
- se la ricorrente avesse ottenuto come legittimamente preteso il punteggio spettante di 13, in ragione dei titoli di servizio posseduti e dichiarati su POLIS, la stessa avrebbe occupato di certo un posto precedente al n. 855 e così avrebbe ottenuto l'assegnazione nella regione Sicilia posta all'apice delle sue preferenze;
- seguiva diffida legale notificata tramite PEC il 12/8/2019 mediante la quale la ricorrente insisteva in tutte le doglianze già in precedenza ritualmente avanzate; tuttavia, ancora una volta, il MIUR restava silente così, negandole la possibilità di concorrere con gli altri partecipanti alla procedura concorsuale all'assegnazione della sede di servizio nella regione Sicilia da questa indicata quale prima scelta e alla quale avrebbe di diritto potuto essere assegnata.

Orbene i decreti del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico n. 1205 del 1.8.2019 e n. 1229 del 7.8.2019, nonché ogni altro atto presupposto conseguente e comunque connesso, ivi compresa in particolare la nota del 17.7.2019 n. 32565 della Direzione generale per il personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR con cui è stata comunicata ai candidati la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella B allegata al D.M. n. 138/2017, meritano di essere annullati e di essere riformati nella parte in cui hanno determinato la sua posizione nella graduatoria del concorso per Dirigenti Scolastici Graduatoria del concorso ai fini dell'assunzione (bandito con D.D.G. 1259 del

23.11.2017) al n. 947 non attribuendo correttamente alla ricorrente il punteggio per il titoli di servizio effettivamente prestati di cui ai punti B2, B6, e B7, in quanto illegittimi e vengono pertanto impugnati dalla prof.ssa Nicolosi Maria per i seguenti

MOTIVI

I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90 – Carenza assoluta di motivazione; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 co. 1 L. 241/90 – mancanza di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione degli artt. 24-103 e 113 Cost. negata tutela giurisdizionale

L'impugnata graduatoria allegata al decreto del Capo Dipartimento prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019 e del Decreto di rettifica 1229 del 07 agosto 2019, in ragione delle tappe procedurali narrate in premessa, va considerata provvedimento conclusivo di un iter procedimentale finalizzato ad immettere in ruolo per l'A.S. 2019/2020 gli aspiranti Dirigenti utilmente posizionati nella graduatoria nazionale di merito di cui al DDG del 23 novembre 2017 n. 1259. Costituisce, dunque, esercizio di potere autoritativo da parte dell'amministrazione che, se contrario alle posizioni giuridiche soggettive vantate dai privati, è idoneo a determinare la lesione del bene della vita al quale l'interesse legittimo effettivamente si collega e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento giuridico. Vero è, infatti, che in forza dell'impugnata graduatoria l'amministrazione procedente ha poi assegnato la regione di servizio ai vincitori in base al posto occupato nella medesima e sulla scorta delle preferenze espresse dagli stessi.

Non v'è dubbio che la graduatoria definitiva va qualificata quale provvedimento finale e come tale va motivata, solo così i concorrenti possono essere edotti delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della scelta operata dall'Amministrazione. Finalità, infatti, della motivazione è proprio quella di rendere l'interessato, al e dalla procedura concorsuale, chiaramente informato. Diversamente opinando, nessuna rilevanza avrebbe l'art. 3 della l. 241/90 della cui violazione, invece, oggi ci si duole.

L'operato dell'amministrazione resistente si pone altresì in contrasto con l'art. 1 co.1 della L. N. 241/90 poiché viola i principi di pubblicità e trasparenza a cui deve conformarsi tutta l'attività dell'amministrazione, specie nelle procedure concorsuali. Questa, infatti, avrebbe dovuto dare conto delle scelte operate e renderle prontamente disponibili per gli interessati. La comunicazione della valutazione dei titoli avvenuta il 17 luglio 2019 con avviso n. 32565 della

Direzione generale per il personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR avrebbe dovuto indicare dettagliatamente quali titoli avevano ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione di valutazione e quali venivano ritenuti non meritevoli di attribuzione del punteggio; solo così l'interessato avrebbe potuto adeguatamente sollevare le necessarie contestazioni (possibilità oltretutto espressamente prevista nel richiamato avviso) senza dover, come poi fatto dalla ricorrente, dolersi alla cieca della mancata attribuzione dei titoli posseduti e dichiarati su POLIS. Se l'amministrazione avesse seguito tale iter avrebbe ottemperato all'obbligo di esternazione del proprio *modus operandi*, ma così non è stato.

Ed ancora, il difetto assoluto di motivazione, oltre a porsi in chiaro contrasto con la lettera della norma su citata, viola apertamente gli artt. 24 - 103 e 113 della Carta Costituzionale stante che, in assenza di motivazione, l'accesso alla tutela giurisdizionale risulta assai difficoltoso e aggrava ingiustamente la posizione processuale del privato, destinatario del provvedimento illegittimo a lui sfavorevole. Aggravamento che contrasta con l'ormai consolidato principio di parità delle armi nel processo amministrativo.

Difetto di motivazione aggravato dal perdurante silenzio riservato dall'amministrazione alla ricorrente rispetto alle reiterate e tempestive richieste di rettifica del punteggio attribuite erroneamente.

II – Violazione e/o falsa applicazione della tabella A valutazione titoli di cui all'art. 12 co. 4 del D.M. 138/2017 – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa; Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20 co. 2 del D.M. 138/2017 – illegittimità derivata

La ricorrente, all'atto della dichiarazione dei titoli di servizio e professionali di cui alla Tabella A parte integrante del DM 138/017, resa su POLIS in data 23 aprile ha indicato il possesso dei seguenti titoli:

- 1) **B2 Servizio prestato come collaboratore del capo d'Istituto nei seguenti anni scolastici:**
2013/2014 (prot. n. 4736 del 6/9/2013); 2014/2015 (prot. n. 1366/C1 del 5/3/2015);
2015/2016 (prot. n. 4152/C1 del 5/9/2015); 2016/2017 (prot. n. 1389/C1) del 20/3/2017 per
un totale di 7 (sette) punti (1,75x4).
- 2) **B6 Incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali negli anni scolastici:**
2006/2007 (prot. n. 112/C7a del 9/1/2007); 2007/2008 (prot. n. 2238/C7 del 3/4/2008);
2008/2009 (prot. n. 8131/C7a del 27/11/2008); 2009/2010 (prot. n. 6033/C1 del 3/10/2009);

2010/2011 (prot. n. 6200/C1 del 8/10/2010); 2011/2012 (prot. n. 6500/C1 del 3/10/2011) per un totale di 4,5 (quattro e mezzo) punti (0,75x6).

- 3) **B7 Incarico di membro diverso dal tutor dei comitati per la valutazione di cui all'art. 11 del T.U. negli anni scolastici: 2011/2012** (delibera n. 3 verbale collegio docenti del 27/10/2011); **2012/2013** (delibera n. 11 verbale collegio docenti del 3/9/2012) per un totale di **1,5 (uno e mezzo)** punti (0,75x2).

Tot. punteggio : 13

Tali servizi sono tutti da ascrivere tra quelli espressamente previsti nella tabella di valutazione A sez. B “Titoli di servizio e professionali” di cui al co. 12 n. 4 del D.M. 138/2017 e pertanto dalla somma delle singole sotto-voci la ricorrente ha diritto al riconoscimento di punti 13. La commissione, invece, provvedeva ad assegnare alla ricorrente punti 12,25 come da graduatoria provvisoria allegata all'avviso MIUR n. 32565 del 17 luglio 2019 e successivamente, addirittura, a rettificare *in peius* il punteggio originariamente attribuitole portandolo a 11,5 per un tot. complessivo di 177,5.

Neppure a fronte di tale rettifica, operata d'imperio, l'amministrazione ha ritenuto di dover addurre motivazioni a riguardo così riservando, alla ricorrente, ancora una volta un illegittimo e ingiustificato silenzio. Ma vi è di più! tale *agere* dà la stura a questa difesa per rilevare l'eccesso di potere che ha contraddistinto l'operato dell'amministrazione. Eccesso di potere quale *sub specie* di illogicità e contraddittorietà in cui è incorso l'ufficio competente allorquando, senza addurre motivazioni a fondamento, ha smentito se stesso decurtando l'originario punteggio attribuito alla Nicolosi, così relegandola al n. 947 della graduatoria.

Dall'illegittima e immotivata decurtazione del punteggio ne è conseguita la mancata assegnazione della regione Sicilia quale regione di servizio posta all'apice delle preferenze espresse dalla ricorrente come da procedura POLIS in data 02 agosto 2019. Dunque, dall'errata attribuzione del punteggio ne deriva altresì la violazione dell'art. 20 co. 2 del D.M. 138/2017 poiché **se la ricorrente avesse ottenuto, come correttamente preteso, il punteggio di 13 e non già di 11,25 avrebbe complessivamente raggiunto il punteggio di 179 in forza del quale si sarebbe collocata in graduatoria in una posizione ricompresa tra il n. 840 e il n. 851 e la prof.ssa Nicolosi avrebbe certamente ottenuto l'assegnazione della sede in Sicilia.**

Infatti, essendo stati messi a bando 90 posti per la regione Sicilia gli stessi sono stati assegnati, secondo l'ordine di graduatoria e in ragione delle preferenze espresse dai vincitori, fino al concorrente posizionato al n. 855 (Sacco Anna Maria.)

Di qui l'illegittimità degli atti impugnati e, per converso, la fondatezza del presente ricorso.

ISTANZA CAUTELARE

In premessa il *fumus boni juris*.

Quanto al requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, sul punto occorre evidenziare che, in assenza di un provvedimento cautelare che sospenda l'efficacia della graduatoria di merito del concorso e i conseguenti atti di assegnazione dei vincitori ai ruoli dei dirigenti scolastici nelle sedi siciliane in danno della ricorrente, la stessa continuerebbe a subire (avendo già preso servizio in data 02/09/2019 presso l'I.C. F. Sofia Alessio – N. Contestabile di Taurianova (RC), giusto contratto di assegnazione del servizio sottoscritto il 27/08/2019) tanto un grave danno patrimoniale (spese di trasferte, spese per vitto e alloggio) quanto un irreparabile danno esistenziale e relazionale (la ricorrente è sempre stata madre e moglie presente e fulcro della famiglia, nonché figlia amorevole e attentissima alle esigenze dell'anziana madre, abitando nello stesso paese e a pochi metri dalla stessa).

Si richiede di essere ascoltati nella camera di consiglio che verrà fissata per decidere in merito alla su estesa istanza cautelare.

.ISTANZA CAUTELARE ex art. 56 C.P.A.

Appaiono sussistere, altresì, i presupposti di estrema gravità ed urgenza per richiedere la tutela cautelare di cui all'art. 56 CPA. Si noti, infatti, che l'anno scolastico 2019/2020 ha da poco avuto inizio, l'efficacia dell'impugnata graduatoria e dei conseguenti atti oltre ad incidere gravemente nella sfera giuridica soggettiva della ricorrente, la quale attualmente si trova assegnata in una regione diversa da quella di residenza con ciò che ne deriva in termini di danni patrimoniali (spese per trasferte) e non patrimoniali (stravolgimento della vita di relazione, della vita familiare e delle abitudini), determina l'eccessivo consolidamento delle posizioni giuridiche soggettive di un numero considerevole di soggetti "sensibili" rispetto ai quali i provvedimenti impugnati esplicano efficacia sia pur indirettamente (si pensi al personale scolastico, agli studenti e ai loro genitori che legittimamente confidano nella continuità della dirigenza scolastica. La continuità e la stabilità della stessa è determinante per assicurare una gestione davvero efficiente dell'istituto e solo un provvedimento cautelare che anticipi gli effetti delle domande prospettate in ricorso, può evitare che ciò si verifichi.

Di qui la necessità di accogliere la presente istanza cautelare ex art. 56 CPA.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 41 CO. 4 C.P.A.

Considerato

- che con la proposizione del su-esteso ricorso la ricorrente reclama l'attribuzione del corretto punteggio per titoli e servizi professionali pari a 13 ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso nazionale da dirigente scolastico bandito con D.D.G. 1259 del 23.11.2017;
- che l'accoglimento di detto ricorso comporterebbe una sostanziale modifica di detta graduatoria determinando, per l'effetto, il posizionamento della ricorrente in una posizione ricompresa tra il n. 840 e il 851 (con un punteggio complessivo correttamente spettante di 179,00) invece che al 947° posto attribuitole nella graduatoria finale (con un punteggio complessivo attribuitole di 177,50) e dal quale deriverebbe l'assegnazione della ricorrente ai ruoli della dirigenza scolastica della Regione Sicilia invece che della Regione Calabria secondo l'ordine di preferenze espresse dalla stessa;
- che, poiché il bando prevede che l'assegnazione ai ruoli regionali venga operato secondo l'ordine di preferenze espresse dai candidati per le sedi disponibili seguendo l'ordine della graduatoria, l'eventuale accoglimento del ricorso investirebbe "a cascata" le assegnazioni ai ruoli regionali della dirigenza scolastica di tutti i vincitori di concorso posizionati in graduatoria tra il n. 840 e il n. 855 di cui non si conoscono né i dati anagrafici né tantomeno l'indirizzo di residenza, data l'estrema riservatezza dei dati pubblicati dal MIUR che impedisce la loro corretta identificazione;
- che la notifica a detti controinteressati risulta particolarmente difficile sebbene quella effettuata ai tre vincitori a mezzo pec dell'istituzione scolastica in cui sono stati assegnati (quale domicilio dunque) sia sufficiente per l'ammissibilità dello stesso e per la eventuale possibilità di ottenere in camera di consiglio sentenza in forma semplificata a norma dell'art. 60 del D.lgs. n. 104/2010;
- che quantomai urgente la trattazione del presente ricorso per consentire la regolare e definitiva assegnazione del dirigente scolastico Prof.ssa Maria Nicolosi, vincitore del concorso, all'incarico presso la spettante regione di servizio;

SI RICHIEDE

che venga autorizzata ai sensi dell'art. 41 co. 4 cod. proc. amm. la notifica del presente ricorso ai controinteressati a mezzo di pubblici proclami effettuata mediante pubblicazione del ricorso sul

sito web del MIUR alla pagina http://www.istruzione.it/concorso_ds dedicata alle comunicazioni e agli aggiornamenti delle procedure del concorso nazionale da dirigente scolastico bandito con D.D.G. 1259 del 23.11.2017 e dei successivi atti di assegnazione ai ruoli regionali e di presa di servizio dei vincitori, ordinando all'uopo tale pubblicazione al Ministero entro il termine di 5 gg. dalla notifica dell'emanando decreto, o da effettuarsi con altre modalità che siano ritenute idonee da indicarsi nell'emanando decreto.

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo il *periculum in mora*, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, la prof.ssa Maria Nicolosi, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa adozione delle misure cautelari idonee ad assicurare internamente gli effetti della decisione sul ricorso, annullare i provvedimenti indicati in epigrafe, nonché tutti gli atti presupposti e conseguenti e, per l'effetto, dichiarare il diritto della prof.ssa Maria Nicolosi all'attribuzione di 13 punti per titoli di servizio e professionali di cui alla Tabella di valutazione A di cui al D.M. 138/2017 in quanto posseduti e dichiarati su POLIS in data 23/04/2019 ai fini della corretta formazione della graduatoria di merito del concorso da dirigente scolastico indetto con DDG n. 1259 del 23.11.2017 – che determinerebbe un posizionamento ricompreso tra il n. 840 e il 851 con conseguente assegnazione ai ruoli regionali dei dirigenti scolastici della regione Sicilia scelta come prima preferenza.

Con ogni conseguente statuizione in ordine a spese, competenze ed onorari.

Si richiede la fissazione di udienza come da separata istanza.

Si depositano documenti come da separato indice.

In via istruttoria, si richiede che sia ordinata al MIUR l'esibizione di tutti gli altri atti del procedimento concorsuale e l'assegnazione dei vincitori ai ruoli regionali della dirigenza scolastica.



Studio Legale Stagnitta

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

Misterbianco/Roma, lì 30.10.2019

Avv. Serena Maria Antonietta Stagnitta